

TRIBUNALE DI NOLA

BOZZA DI RICORSO PER LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

(ARTT. 74 E SS. D.LGS. 14/2019 E SS. MM.)

PAPARO Giuseppina (C.F. PPRGPP75B52E955V), nata a Marigliano (NA), il 12.02.1975, ivi residente al corso Umberto I 526, elettivamente domiciliata in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381, presso lo studio dell'Avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F), che la rappresenta e la assiste congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ferdinando Quagliata (C.F. QGLFDN73P18I073D) giusta procura trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: claudioliguori@legalmail.it, ovvero al numero fax: 0818855399,

con l'ausilio

del gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione presso l'ODCEC di Nola, dott. Domenico Bellobuono, con studio in Nola, al Corso Tommaso Vitale n. 39,

propone

il seguente concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. D.Lgs. 14/2019 e ss.mm.

1) PREMESSA

L'istante versa in una condizione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 D.Lgs. 14/2019, attesa la attuale situazione di insolvenza manifestata con inadempimenti che dimostrano che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Al fine di comporre la situazione di insolvenza suindicata, la debitrice intende ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 74 e ss. D.Lgs. 14/2019 cd. "concordato minore", con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi.

2) I PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA E INESISTENZA DI CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE

- l'istante è libera professionista e svolge attività di formazione e docenza e, nell'anno 2022, ha percepito redditi per €. 20.719,00 (**Doc. 2**);

- la presente proposta prevede la prosecuzione dell'attività professionale **(Requisito di ammissibilità ex art. 74, co. 1);**
- l'istante non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la presente domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte **(Requisito di ammissibilità ex art. 77, co. 1);**
- l'istante non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori **(Requisito di ammissibilità ex art. 77, co. 1).**

Sussistono pertanto i presupposti di ammissibilità della presente proposta di piano di concordato minore.

3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

3.1 Nucleo familiare di Paparo Giuseppina

Il nucleo familiare dell'istante comprende altresì:

-

(Doc.3).

4) LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO

4.1 Elenco dei creditori

TOTALE DEBITORIA	IMPORTO	GRADO	N. DOC.
CANTONE ENERGIA*	4.283,79	Chirografo	4.1
CHERRY BANK (cessionaria Intesa Sanpaolo)	5.951,15	Chirografo	4.2
ITACAPITAL (cessionaria AGOS)	19.957,34	Chirografo	4.3
HERITAGE SPV (cessionaria ENEL)	9.828,78	Chirografo	4.4
ADER MULTIENTE**	178,36	Privilegio	4.5
SAPNA**	448,92	Privilegio ex art. 2752 co. 5 c.c.	4.5
AGENZIA ENTRATE DP II*	275,09	Privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c.	4.5
CCIAA**	197,72	Chirografo	4.5
COMUNE DI MARIGLIANO**	2.563,73	Chirografo	4.5
REGIONE CAMPANIA**	416,84	Chirografo	4.5
INPS**	6.889,13	Chirografo	4.5
AVV. PIERLUCA FERRETTI	5.524,00	Chirografo	4.6
OCC	3.172,52	Prededuzione	4.7
ADVISORS	3.000,00	Privilegio ex art. 2751-bis c.c.	4.8
TOTALE	51.992,15		

*Il credito è sub-iudice (vedi paragrafo 8).

**La debitoria contrassegnata è oggetto di definizione agevolata in corso di regolare pagamento, ad eccezione della cartella 07120240062696054000, per €. 275,09, ruolo trasmesso dall'Agenzia delle Entrate DP II.

I suddetti debiti non verranno inseriti nel piano di rientro, eccezion fatta per il ruolo contenuto nella cartella n. 07120240062696054000, non oggetto di definizione, per €. 275,09.

5) MOTIVI DELL'INDEBITAMENTO

I motivi dell'indebitamento sono da ricondurre al tentativo dell'istante di proseguire l'attività imprenditoriale familiare e di avviarne una propria.

Invero, l'istante, nell'anno 2006, ha rilevato l'attività di famiglia precedentemente svolta dalla madre, consistente in attività di vendita al dettaglio di alimentari, "supermercato alimentari lovine". Nel 2009 ha avviato una trattativa per acquistare un esercizio di Tabacchi. Concluso l'accordo preliminare e dopo aver versato 60.000 euro per acconto, l'istante, non è riuscita a concludere l'affare in quanto la madre, contrariamente a quanto precedentemente concordato, decideva di non prestare più a prestare la garanzia volta all'ottenimento del finanziamento per la conclusione dell'acquisto. Nello stesso periodo la madre ha revocato la garanzia del fido, determinando così la richiesta della banca di rientro di 40.000 euro.

L'improvvisa mancanza di liquidità ha determinato la condizione della ricorrente di impossibilità di far fronte ai propri debiti.

Con la nuova attività di formazione e docenza la ricorrente riesce a produrre un reddito adeguato tale da consentirle di provvedere al proprio sostentamento e di soddisfare, almeno in parte, i propri creditori.

Ciò è dimostrato dall'andamento dei redditi percepiti nel corso del triennio precedente al deposito del ricorso:

- anno 2020: 14.656,00;
- anno 2021: 13.292,00 (anno in cui si sono prodotti i maggiori effetti del lockdown);

- anno 2022: 20.719,00;

Alla luce del suddetto andamento, nonché della crescente esperienza della ricorrente e del consolidamento della sua professionalità nel settore della formazione, si ritiene ragionevole confermare il trend positivo, con la concreta prospettiva di poter ristrutturare il proprio debito garantendo un parziale soddisfacimento dei creditori.

6) PATRIMONIO DELLA DEBITRICE

6.1.1 Patrimonio immobiliare di Paparo Giuseppina

La ricorrente non è proprietaria di beni immobili.

6.2 Patrimonio mobiliare

La ricorrente è titolare di un conto corrente n. 758751 presso ING Direct il cui saldo alla data del 15.01.2025 è di €. 3.865,97.

La ricorrente è titolare di due assicurazioni sulla vita, stipulate con Alleanza Assicurazioni. La prima è di tipo polizza vita "Valore Futuro +", la seconda è una polizza vita "Extra" (**Doc. 5**).

6.3 Redditi

L'istante nel 2022 ha dichiarato redditi per €. 20.719,00. La ricorrente percepisce i suddetti redditi con cadenza semestrale, nei mesi di Luglio e Dicembre.

7) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

La ricorrente, negli ultimi 5 anni, ha acquistato le due polizze assicurative annoverate al punto 6.2.

8) CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

L'istante è parte attrice del contenzioso giudiziario instaurato innanzi in Giudice di Pace di Marigliano, RG n. 270/2021, Dott.ssa Scandale, la cui prossima udienza è fissata per il 18.06.2025. (**Doc.6**)

9) SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

La ricorrente, per il sostentamento proprio e della sua famiglia, sostiene spese mensili per un importo pari a €. 1.000,00, ripartito secondo la tabella che segue:

Spese familiari mensili	Importo/mese
-------------------------	--------------

Energia Elettrica	€. 90,00
Gas	€. 50,00
Spesa alimentare	€. 350,00
Spesa non alimentare	€. 100,00
Spese sanitarie	€. 100,00
Auto	€. 100,00
Acqua	€. 60,00
Telefono	€. 50,00
Spese impreviste	€. 100,00
TOTALE	€. 1.000,00

La ricorrente, alla luce delle suddette indicazioni, può effettivamente disporre delle seguenti somme da mettere a disposizione della procedura:

- una rata da €. 11.000,00, da corrispondere all'omologa del concordato;
- SEI rate da €. 2.500,00, quali somme provenienti dal suo reddito calcolate al netto di quanto necessario per il sostentamento proprio, da versare con cadenza semestrale, precisamente, nei mesi di Luglio 2025, Gennaio 2026, Luglio 2026, Gennaio 2027, Luglio 2027, Gennaio 2028.

Le scadenze di pagamento sono state proposte in relazione alle tempistiche di accredito dei pagamenti in favore della ricorrente, specificate al punto 6.3.

9.1 Pagamento del credito ADER in definizione agevolata

La madre della ricorrente provvede al pagamento delle rate della definizione agevolata menzionata al punto 4.1), in cui sono compresi tutti i ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ad eccezione della cartella n. 07120240062696054000, per €. 275,09, ruolo emesso dall'AE DP II Napoli.

10) DELLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

10.1 Beni liquidabili.

Per valutare l'alternativa liquidatoria, ossia per operare una comparazione tra gli effetti dell'omologazione della presente proposta di concordato e

l'apertura di una procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 D.lgs. 14/2019, è necessario definire il patrimonio della debitrice.

A tal fine si indicano come beni liquidabili:

- a) l'importo di €. 3.865,97 quale saldo sul conto corrente bancario n. 758751;
- b) la quota di reddito eccedente il minimo necessario per il suo sostenimento;
- c) il valore delle polizze assicurative non sono computate ai fini dell'alternativa liquidatoria in quanto non possono essere oggetto di azioni esecutive per le ragioni che seguono. La ricorrente è titolare di due polizze assicurative sulla vita, stipulate con Alleanza Assicurazioni. Nella fattispecie la ricorrente ha acquistato la Polizza Vita "Extra" e la Polizza Vita "Valore Futuro+". Entrambe le polizze sono caratterizzate da una ripartizione variabile del premio tra Gestione Separata e OICR. La prima garantisce la conservazione del capitale alla scadenza. La Corte di Cassazione è intervenuta in tema di pignorabilità delle polizze assicurative sostenendo che la facoltà di procedere con azioni esecutive è subordinata all'analisi della natura della polizza stessa. Ovvero, saranno impignorabili le polizze a scopo previdenziale ma non quelle a scopo finanziario. La giurisprudenza ricorre, perciò, al criterio della valutazione di merito di ogni contratto, dovendo il Giudice, al di là del *nomen juris*, attribuire funzione assicurativa o finanziaria al singolo contratto, in base agli elementi che compongono il regolamento negoziale prescelto. La Terza Sez. della Suprema Corte n° 6319 del 5.3.19 ha affermato che: *"Nelle polizze caratterizzate dalla componente causale mista, finanziaria od assicurativa sulla vita, anche ove sia prevalente la causa finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal codice civile, delle assicurazioni e della normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa, desumibile dall'ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto che erroneamente il giudice del merito non avesse preso in esame l'esiguità*

del rischio demografico contrattualmente previsto in relazione all'equilibrio delle prestazioni che veniva sostanzialmente vanificato)".

La Suprema Corte (Cass. 6061/2012; 8412/2015; 6319/2019) propone tre criteri di riferimento per comprendere quale funzione prevalga:

- 1) scopo previdenziale e non indennitario, in vista del soccorso per il caso di sopravvivenza o per il caso morte;
- 2) l'alea dell'assicuratore rispetto alla sopravvivenza alla data di scadenza della polizza;
- 3) il peculiare rischio "demografico", che si riferisce all'importo del premio rispetto all'età.

In tale ottica, la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III, 30.4.18 n. 10333) si era già espressa, affermando: *"Il contratto di assicurazione sulla vita è tale solo qualora rechi la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza. In difetto, il suddetto contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione del T.U.F. e del regolamento Consob. Infatti, se il rischio è posto interamente in capo al soggetto assicurato, si ricade in una fattispecie contrattuale diversa dall'assicurazione sulla vita ove l'intermediario è tenuto a rispettare le regole di leale comportamento previste dalla normativa. Inoltre, la natura speculativa e non assicurativa del prodotto comporta una diversa applicazione della disciplina in ambito successorio e fiscale".*

Le polizze stipulate, prevedendo la restituzione delle prestazioni investite in Gestione Separata, in misura non inferiore alla somma dei premi investiti, poiché contrattualmente garantiti, sono da intendersi quali strumenti assicurativi e dunque non passibili di azioni esecutive.

10.2 Sulla soddisfazione dei creditori

I creditori sono stati suddivisi in tre classi:

- I) Prededuzione: OCC
- II) Privilegio ex art. 2751 bis: Advisors;
- III) Privilegio ex art. 2752, co. 4 c.c: Agenzia delle Entrate DP II Napoli;

IV) Chirografo: Cantone Energia – Italcapital – Cherry Bank – Heritage SPV,
avv. Ferretti.

L'art. 75 D.Lgs. 14/2019 stabilisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, **allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Il presente concordato minore prevede la soddisfazione integrale dei crediti vantati dai professionisti che hanno coadiuvato i ricorrenti oltre alla **soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio**, nonché al pagamento in misura del 42,93% dei creditori chirografari.

Al fine di valutare la possibilità di proporre un piano che non preveda l'integrale soddisfazione dei crediti, sarà necessario determinare l'alternativa liquidatoria.

Per alternativa liquidatoria s'intende una comparazione tra gli effetti dell'omologazione del presente piano e l'apertura di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 14/2019.

Per valutare l'alternativa liquidatoria è necessario definire il patrimonio del debitore. Nella fattispecie, l'unico bene liquidabile è la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento della debitrice e della famiglia.

A tal uopo si specifica che l'art. 268 CCII annovera tra i beni non compresi nella liquidazione gli stipendi che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, indicati dal giudice. Per determinare la quota di reddito non liquidabile, si dovrà necessariamente tener conto della soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei

componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente e valutato il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva, determinarne l'importo (Trib. Nola ordinanza del 17.05.2024, Est. Paduano). Il limite ex art. 283 CCII per una famiglia composta da una sola persona (non si terrà conto della partecipazione della madre alle spese familiari in quanto, seppur residenti nello stesso immobile, provvedono autonomamente al proprio sostentamento) è di €. 868,41. Ora è altresì necessario evidenziare che la spesa dichiarata dalla Paparo è di €. 1.000,00 mensili, da ritenersi congrua rispetto al parametro ex art. 283 CCII. Il reddito che la Paparo presumibilmente percepirà nel corso dei 36 mesi di una eventuale liquidazione controllata ammonta ad €. 52.833,00 (reddito netto 20.719,00 – imposta netta 3.108,00 x 36 mesi). Il limite per vivere è di €. 36.000,00 (€. 1.000,00 x 36). Di conseguenza la quota di reddito liquidabile è di €. 16.833,00.

Si aggiunge che in caso di apertura della procedura di liquidazione, bisognerà detrarre dall'importo liquidato, anche il compenso dovuto al liquidatore, che è distinto e separato dal compenso comunque dovuto al gestore della crisi. Nel caso che ci occupa, per semplicità, è stato indicato un importo equivalente al compenso dovuto al gestore.

Come esposto in premessa, l'alternativa liquidatoria relativa al patrimonio della ricorrente è pari ad €. 17.343,97.

TABELLA COMPARATIVA

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ	CONCORDATO MINORE	LIQUIDAZIONE EX ART. 268 D.Lgs. 14/2019
REDDITO		20.000,00	16.833,00 (3 anni)
SALDO SU C/C		3.865,97	3.865,97
	COMPENSO LIQUIDATORE		- 3.355,00
TOTALE		23.865,97	17.343,97

Come si può facilmente evincere dalla tabella, l'importo offerto con il presente concordato minore risulta essere ampiamente superiore all'alternativa liquidatoria.

Tutto quanto ciò premesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 e ss. D.Lgs. 14/2019, l'istante ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Domenico Bellobuono quale Gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione presso l'ODCEC di Nola, la proposta di concordato minore, di seguito esposta e attestata dal suddetto organismo, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati in essa contenuti.

Il presente concordato minore non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti.

Tutto quanto sopra premesso, PAPARO Giuseppina, *ut supra* rappresentata e difesa

PRESENTA

la seguente proposta di concordato minore, ai sensi degli artt. 74 e ss. D.Lgs. 14/2019:

I) L'ATTIVO DESTINABILE ALLA PROCEDURA

l'attivo destinabile alla procedura è il seguente:

- **€. 11.000,00** alla data dell'omologa della presente proposta di concordato;
- **€. 2.500,00** da corrispondere nel mese di Luglio 2025;
- **€. 2.500,00** da corrispondere nel mese di Gennaio 2026;
- **€. 2.500,00** da corrispondere nel mese di Luglio 2026;
- **€. 2.500,00** da corrispondere nel mese di Gennaio 2027;
- **€. 2.500,00** da corrispondere nel mese di Luglio 2027;
- **€. 2.500,00** da corrispondere nel mese di Gennaio 2029

per un totale di **€. 26.000,00**.

II) LA PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

Con l'utilizzo dell'attivo sopra elencato, si procederà alla soddisfazione dei debiti di cui sotto, mediante gli introiti derivanti dall'attività di lavoro dell'istante, nella maniera seguente:

PREDEDUZIONE

- **100,00% del credito** in favore degli Advisors per €. 3.000,00;
- **100,00% del credito** in favore dell'OCC per €. 3.172,52 (di cui solo il 50% in acconto). Per un importo complessivo di €. **6.172,52**.

PRIVILEGIO EX ART. 2752 CO. 1

- **100,00% del credito privilegiato** in favore di Amm. Fin. Dir. Prov. Napoli per €. 275,09;

Per un importo complessivo di €. **275,09**.

CHIROGRAFO

- **42,93% del credito** in favore di CANTONE ENERGIA per €. 1.839,07;
- **42,93% del credito** in favore di CHERRY BANK per €. 2.554,88;
- **42,93% del credito** in favore di ITALCAPITAL SPV per €. 8.567,87;
- **42,93% del credito** in favore di HERITAGE SPV per €. 4.219,58;
- **42,93% del credito** in favore di AVV. PIERLUCA FERRETTI per €. 2.371,50.

Per un importo complessivo di €. **20.010,53**.

III) LE MODALITA' DI PAGAMENTO: I pagamenti verranno effettuati secondo la tabella che segue.

CREDITORE	RATA UNA TANTUM	RATA 1-5	RATA 6
OCC*	1.586,00		1.586,52
ADVISORS	3.000,00		
ADE DP II NAPOLI	275,09		
CANTONE ENERGIA	657,10	267,60	146,82
CHERRY BANK	912,86	371,75	203,96
ITALCAPITAL	3.061,30	1.246,68	683,99
HERITAGE SPV	1.507,66	613,98	336,86
AVV. PIERLUCA FERRETTI	744,57	303,21	110,86

*L'importo versato all'OCC con la rata una tantum del piano corrisponde ad un acconto pari al 50% del compenso dovuto, in osservanza del disposto

dell'art. 71 co. 4 La restante parte del compenso dell'OCC, pari al 50% del totale, verrà pagato con l'ultima rata, previa autorizzazione del Giudice.

IV) I VANTAGGI DELLA PROPOSTA

- **la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria**, atteso che da liquidazione controllata del patrimonio ai sensi dell'art. 268 CCII si ricaverebbe la cifra di €. 17.343,97;
- **i creditori chirografari otterrebbero una somma superiore a quella ricavabile a seguito di una procedura esecutiva immobiliare**, in quanto a seguito di una liquidazione ex art. 268 CCII, la somma destinabile ai chirografari ammonta a €. 10.896,36 (valore del reddito liquidabile nei 36 mesi e delle somme sul conto corrente detratti i costi di procedura e di quanto destinabile al creditore privilegiato) anziché 19.552,91;
- **cristallizzazione della posizione debitoria e delle attività con le quali soddisfare i creditori**. Eventuali creditori successivi alla data di omologazione dell'accordo non potranno far valere le proprie ragioni creditorie sulle attività inserite nella proposta, con la conseguenza che detti crediti non potranno concorrere con i creditori inseriti nel presente piano.

Vi è da dire inoltre che l'omologa della presente proposta consentirebbe la realizzazione di quello che è l'intento del Legislatore nella formulazione della disciplina della crisi da sovraindebitamento: consentire ai debitori di accedere a procedure di rientro dal debito nel rispetto dei legittimi diritti dei creditori.

Tanto premesso, PAPARO Giuseppina, *ut supra* rappresentata e difesa

chiede

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Nola, visti gli artt. 74 e ss. D.Lgs. 14/2019, valutata la proposta formulata con il ricorso introduttivo, dichiari aperta la procedura di concordato minore.

Ai sensi del DPR 115/2002 e ss.mm. si dichiara che la presente procedura rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e pertanto il contributo unificato è pari ad €. 98,00.

Si allega:

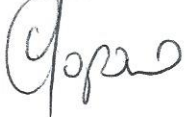
1. Provvedimento nomina gestore della crisi;
2. Dichiarazione dei redditi 2023;
3. Certificato di stato di famiglia;
4. Precisazione dei crediti;
5. Polizze assicurative;
6. Documenti del contenzioso.

Marigliano, lì data del deposito in cancelleria.

Paparo Giuseppina

Avv. Claudio Liguori

Avv. Ferdinando Quagliata



TRIBUNALE DI NOLA

PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art.76, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14

Gestore della crisi: dott. Bellobuono Domenico

Debitore: Paparo Giuseppina

assistito da: Avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F) e Avv. Ferdinando Quagliata (C.F. QGLFDN73P18I073D)

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Domenico Bellobuono, nato a Nola (Na) il 14/08/1973, C.F.: BLLDNC73M14F924V, domiciliato presso il proprio Studio in Nola (Na), Corso Tommaso Vitale, n. 39, PEC: studiobellobuono@legpec.it, iscritto/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola al n. 790 sez. A

premesso che

- La Sig.ra. Giuseppina Paparo, [REDACTED] in qualità di professionista nel comparto della formazione e docenza ha depositato in data 1/02/2024 presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Nola istanza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di procedura di concordato minore *ex art. 74 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. 176/2024 nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- con provvedimento in data 19/03/2024 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di Nola quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 74 ss. CCII (Allegato n. 1);
- in data 22/03/2024 il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n.2);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Nola;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola, è stato iscritto al numero progressivo 13, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 17/12/2015;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di

consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

1.2. Presupposti di ammissibilità della procedura di concordato minore

Lo scrivente gestore ha preliminarmente analizzato la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura di concordato minore.

1.2.1. Presupposto soggettivo

Lo scrivente gestore della crisi ha verificato che ricorrono i presupposti soggettivi come disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII, per espresso richiamo dell'art. 74, comma 1, poiché il debitore che ha presentato la proposta di concordato minore rientra tra i soggetti legittimati in quanto sussistono i presupposti dell'impresa minore di cui all'art. 2, comma 1 lett. d).

Il gestore della crisi ha anche accertato l'assenza delle ulteriori cause di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII e, più precisamente, che l'istante non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della presente domanda e che non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

1.2.2. Presupposto oggettivo

Lo scrivente ha, inoltre, verificato che il debitore si trova in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) CCII.

1.2.3. Atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

Il gestore della crisi, sulla base delle verifiche svolte, ritiene che non sussistano atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, non sono esistenti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ciò tenendo conto delle fattispecie previste dall'art. 82, comma 1, CCII per la revoca del concordato minore.

1.3. Il controllo della documentazione prodotta dal debitore (art. 75, comma 1, lett. a) b) c) d) e) CCII)

Il sottoscritto gestore della crisi ha verificato che alla domanda risulti allegata la documentazione prevista dall'art. 75, comma 1, CCII:

a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi (2023-2022-2021) concernenti i tre anni anteriori

Il gestore della crisi tenuto conto della natura e del regime contabile-fiscale del soggetto che presenta la domanda di concordato minore ha riscontrato la presenza della seguente documentazione:

1. il piano;
2. scritture contabili e fiscali obbligatorie (*in relazione all'attività libero professionista*);

3. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria

Il gestore della crisi, tenuto conto della natura e del regime contabile-fiscale del soggetto che presenta la domanda di concordato minore, ha riscontrato la presenza della seguente documentazione:

1) situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 31/12/2024

1.1 patrimonio

La ricorrente non è proprietaria di beni immobili, il patrimonio mobiliare risulta costituito un conto corrente n. 758751 presso ING Direct il cui saldo alla data del 15.01.2025 è di €. 3.865,97e da due assicurazioni sulla vita, stipulate con Alleanza Assicurazioni. La prima è di tipo polizza vita “Valore Futuro +”, la seconda è una polizza vita “Extra” (Doc. 5).

1.2 Redditi

La signora Paparo nel 2023 ha dichiarato redditi per €. 20.719,00. La ricorrente percepisce i suddetti redditi con cadenza semestrale, nei mesi di Luglio e Dicembre.

1.3 Situazione finanziaria (*elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute*).

Il gestore della crisi ha riscontrato la presenza dell'elenco dei creditori che vengono riportati nella tabella che segue con specifica indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione:

TABELLA

TOTALE DEBITORIA	IMPORTO	GRADO	N. DOC.
CANTONE ENERGIA*	4.283,79	Chirografo	4.1
CHERRY BANK (cessionaria Intesa Sanpaolo)	5.951,15	Chirografo	4.2
ITACAPITAL (cessionaria AGOS)	19.957,34	Chirografo	4.3
HERITAGE SPV (cessionaria ENEL)	9.828,78	Chirografo	4.4
ADER MULTIENTE**	178,36	Privilegio	4.5
SAPNA**	448,92	Privilegio ex art. 2752 co. 5 c.c.	4.5
AGENZIA ENTRATE DP II*	275,09	Privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c.	4.5
CCIAA**	197,72	Chirografo	4.5

COMUNE DI MARIGLIANO**	2.563,73	Chirografo	4.5
REGIONE CAMPANIA**	416,84	Chirografo	4.5
INPS**	6.889,13	Chirografo	4.5
AVV. PIERLUCA FERRETTI	5.524,00	Chirografo	4.6
OCC	3.172,52	Predeazione	4.7
ADVISORS	3.000,00	Privilegio ex art. 2751-bis c.c.	4.8
TOTALE	51.992,15		

d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

Secondo la definizione fornita dall'art. 94, comma 2, CCII il gestore della crisi riscontra la presenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni. La Sig.ra Paparo Giuseppina ha acquistato le due polizze assicurative, assicurazioni sulla vita, stipulate con Alleanza Assicurazioni. La prima è di tipo polizza vita "Valore Futuro +", la seconda è una polizza vita "Extra".

L'istante è parte attrice del contenzioso giudiziario instaurato innanzi in Giudice di Pace di Marigliano, RG n. 270/2021, Dott.ssa Scandale. (Doc.6)

e) la documentazione reddituale e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Il gestore della crisi, tenuto conto della natura del soggetto che presenta la domanda di concordato minore e dei componenti del suo nucleo familiare ha riscontrato la presenza della seguente documentazione:

- Dichiarazione dei redditi;
- documentazione relativa al patrimonio mobiliare;
- elenco delle spese mensili del nucleo familiare.

Dalla documentazione messa a disposizione dal debitore lo scrivente gestore della crisi ha potuto ricostruire la situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare.

La ricorrente, per il sostentamento proprio e della sua famiglia, sostiene spese mensili per un importo pari a €. 1.000,00, ripartito secondo la tabella che segue:

Spese familiari mensili	Importo/mese
Energia Elettrica	€. 90,00
Gas	€. 50,00
Spesa alimentare	€. 350,00

Spesa non alimentare	€. 100,00
Spese sanitarie	€. 100,00
Auto	€. 100,00
Acqua	€. 60,00
Telefono	€. 50,00
Spese impreviste	€. 100,00
TOTALE	€. 1.000,00

La ricorrente, alla luce delle suddette indicazioni, può effettivamente disporre delle seguenti somme da mettere a disposizione della procedura:

una rata da €. 11.000,00, da corrispondere all'omologa del concordato;

SEI rate da €. 2.500,00, quali somme provenienti dal suo reddito calcolate al netto di quanto necessario per il sostentamento proprio, da versare con cadenza semestrale, precisamente, nei mesi di Luglio 2025, Gennaio 2026, Luglio 2026, Gennaio 2027, Luglio 2027, Gennaio 2028.

Le scadenze di pagamento sono state proposte in relazione alle tempistiche di accredito dei pagamenti in favore della ricorrente, specificate al punto 6.3.

1.4. Le attività preliminari svolte dal gestore della crisi

Come si è avuto modo di illustrare nei precedenti paragrafi, il sottoscritto gestore della crisi, al fine di poter compiutamente redigere la relazione particolareggiata prevista dall'art. 76, comma 2 CCII ha verificato preliminarmente:

- la ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissione del debitore alla procedura di concordato minore;
- l'assenza di cause di inammissibilità;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Al fine di poter meglio valutare l'attendibilità della documentazione stessa e di acquisire ogni ulteriore elemento utile alla redazione della relazione particolareggiata ed alla ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, il sottoscritto ha svolto gli opportuni riscontri mediante accesso al Cassetto fiscale, ad altre Banche Dati e mediante richiesta informazioni ai creditori.

In particolare, sono stati effettuati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- Esame della documentazione fiscale e finanziaria.

1.5. Metodologia del lavoro

Nella scelta della metodologia di lavoro il sottoscritto gestore ha costantemente applicato, come principio informatore, il generale criterio di prudenza, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei creditori secondo l'ordine ed i rispettivi gradi di prelazione, tenuto conto dell'attivo disponibile che potrà essere destinato al soddisfacimento del ceto creditorio.

1.5.1. Cenni storici e giuridici del soggetto sovraindebitato professionista.

Essendo il debitore istante un libero professionista lo scrivente mediante la documentazione fornita dal debitore ha potuto desumere e rappresentare le informazioni iniziali di riferimento.

Si riportano i seguenti dati del debitore quale libero professionista:

- l'anno di apertura della partita iva
- la forma di esercizio dell'attività professionale in forma individuale
- la descrizione dell'evoluzione dell'attività professionale ricostruita sulla base della documentazione allegata alla domanda e sui successivi elementi acquisiti dall'OCC durante i colloqui svolti.

Il gestore della crisi ha quindi rilevato i seguenti fatti caratterizzanti l'attività svolta dal debitore: l'attività di formatore svolta a partire dall'anno 2020 hanno reso possibile una ripresa economica in termini di redditi prodotti tale da consentire un eventuale ripianamento dei debiti maturati in periodo di crisi.

1.5.2. Origini e cause del sovraindebitamento (art. 76, comma 2, lett. a) primo periodo, CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta e quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore stesso hanno permesso di ricostruire che gli avvenimenti e le motivazioni che hanno generato l'insorgenza dell'esposizione debitoria sono riconducibili al tentativo dell'istante di proseguire l'attività imprenditoriale familiare e di avviarne una propria.

La Sig.ra Paparo, nell'anno 2006, ha rilevato l'attività di famiglia precedentemente svolta dalla madre, consistente in attività di vendita al dettaglio di alimentari denominato "supermercato alimentari Iovine". Nel 2009 ha avviato una trattativa per acquistare un esercizio di Tabacchi. Concluso l'accordo preliminare e dopo aver versato 60.000 euro per acconto, l'istante, non è riuscita a concludere l'affare in quanto la madre, contrariamente a quanto precedentemente concordato, decideva di non prestare più la garanzia volta all'ottenimento del finanziamento per la conclusione dell'acquisto. Nello stesso periodo la madre ha revocato la garanzia del fido, determinando così la richiesta della banca di rientro di 40.000 euro. L'improvvisa mancanza di liquidità ha determinato la condizione della ricorrente di impossibilità di far fronte ai propri debiti. Con la nuova attività di formazione e docenza la ricorrente è riuscita a produrre un reddito adeguato tale da riuscire a provvedere al proprio sostentamento e a soddisfare, almeno in parte, i propri creditori.

Ciò è dimostrato dall'andamento dei redditi percepiti nel corso del triennio precedente al deposito del ricorso:

- anno 2020: 14.656,00;

- anno 2021: 13.292,00 (anno in cui si sono prodotti i maggiori effetti del lockdown);

- anno 2022: 20.719,00;

Alla luce del suddetto andamento, nonché della crescente esperienza della ricorrente e del consolidamento della sua professionalità nel settore della formazione, si ritiene ragionevole ritenere confermato il trend positivo, con la concreta prospettiva di poter ristrutturare il proprio debito garantendo un parziale soddisfacimento dei creditori.

1.5.3. La diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni (art. 76 comma 2, lett. a) secondo periodo, CCII)

Lo scrivente, basandosi su un giudizio concentrato su un livello di previsione media, non ancorato a criteri di prevedibilità professionale, sullo schema cioè dell'art. 1176 cod. civ., valutate le circostanze dalle quali si evince la diligenza del debitore al momento dell'assunzione delle obbligazioni, alla luce della situazione economica, la ragionevole prospettiva di adempimento, anche al fine di escludere l'esistenza di comportamenti finalizzati a frodare i creditori, in considerazione anche delle osservazioni già espresse in ordine alla ragione che ha determinato l'indebitamento stesso.

Il gestore della crisi ritiene che il debitore abbia manifestato un comportamento diligente al momento di assumere le proprie obbligazioni.

1.5.4. Atti del debitore impugnati dai creditori

Il gestore della crisi ha verificato sia attraverso la circolarizzazione delle posizioni creditorie, sia tramite la verifica diretta presso il tribunale, che non siano pendenti procedimenti di impugnazione di atti del debitore promossi dai creditori, che potrebbero essi stessi connotare un comportamento fraudolento.

1.5.5. Valutazione completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 76, comma 2, lett. d) primo periodo, CCII)

Il gestore della crisi ha verificato nella maniera più compiuta possibile quanto richiesto dalla normativa in merito alla valutazione della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Per quanto riguarda il concetto di completezza il gestore ha riscontrato la presenza della documentazione in precedenza elencata come espressamente prevista dall'art. 75, comma 1, CCII.

Per quanto riguarda il concetto di attendibilità, il gestore della crisi ha effettuato gli opportuni riscontri della veridicità e dunque dell'attendibilità della documentazione prodotta (anche in ordine agli atti di

straordinaria amministrazione o alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria così come prospettata) mediante accesso autonomo alle Banche Dati ovvero mediante circolarizzazione delle singole posizioni debitorie e/o creditorie. Con particolare riferimento alla attendibilità della documentazione e delle informazioni contenute nel piano il gestore ha ritenuto di effettuare una valutazione in ordine alla fattibilità del piano che viene proposto dal debitore.

All'esito delle verifiche documentali e degli ulteriori riscontri, il gestore della crisi ritiene quindi che la documentazione presentata dal ricorrente a corredo della domanda risulti completa e attendibile.

1.5.6. Costi presumibili della procedura (art. 76, comma 2, lett. e), CCII)

Il gestore della crisi rende una informativa completa atta a stimare gli oneri di procedura comunicati al debitore con un analitico preventivo nonché rendere edotti gli stessi creditori in ordine al compenso del gestore eventualmente pattuito con l'O.C.C. considerando che poi il Giudice dovrà comunque liquidare il compenso finale, tenuto conto del corrispettivo pattuito, della diligenza professionale svolta e della soddisfazione dei creditori.

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 6.522,52, ed afferiscono a:

- Compenso O.C.C.	euro 3.172,52
- Compenso Advisor	euro 3.000,00
- imposta di registro su sentenza di omologa	euro 200,00
- Gestione conto corrente della procedura	euro 100,00
- Varie	euro 50,00
TOTALE	euro 6.522,52

1.5.7. Il piano: le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori (art. 76, comma 2, lett. f), CCII)

In questo paragrafo è fornita analitica descrizione del piano proposto dal debitore anche mediante puntuale descrizione dei dati dell'attivo, del passivo e delle eventuali rettifiche apportate dal gestore della crisi nonché delle assunzioni prospettate in relazione alla generazione dei futuri flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività.

Il sottoscritto gestore espone di seguito il piano allegato dal debitore alla domanda di accesso al concordato minore che, nel dettaglio, può articolarsi come segue

- Riepilogo dell'attivo concordatario

Le risorse destinabili alla copertura del fabbisogno concordatario alla luce di quanto indicato nei paragrafi che precedono possono essere riepilogate come segue (*si riporta un esempio di attivo*):

l'attivo riferito alla procedura è il seguente:

- €. 11.000,00 alla data dell'omologa della presente proposta di concordato;
- €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Luglio 2025;
- €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Gennaio 2026;
- €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Luglio 2026;
- €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Gennaio 2027;

- €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Luglio 2027;
 - €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Gennaio 2029
 per un totale di €. 26.000,00.

- flussi della gestione generati dalla gestione medio-tempore fino a mesi 48 euro 34.876,00
- Attivo saldo sul conto corrente intestato alla debitrice euro 3.865,97

Totale attivo concordatario nel medio periodo euro 38.741,97.

- ***Riepilogo del passivo concordatario euro 51.992,15***

Creditore	Tipologia credito	Importo
CANTONE ENERGIA	Chirografo	4.283,79
CHERRY BANK (cessionaria Intesa Sanpaolo)	Chirografo	5.951,15
ITACAPITAL (cessionaria AGOS)	Chirografo	19.957,34
HERITAGE SPV (cessionaria ENEL)	Chirografo	9.828,78
ADER MULTIENTE	Privilegio	178,36
SAPNA	Privilegio ex art. 2752 co. 5 c.c.	448,92
AGENZIA ENTRATE DP II	Privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c.	275,09
CCIAA	Chirografo	197,72
COMUNE DI MARIGLIANO	Chirografo	2.563,73
REGIONE CAMPANIA	Chirografo	416,84
INPS	Chirografo	6.889,13
AVV. PIERLUCA FERRETTI	Chirografo	5.524,00
OCC	Prededuzione	3.172,52
ADVISORS	Privilegio ex art. 2751-bis c.c.	3.000,00

- ***Il Fabbisogno concordatario*** (*si riporta un esempio di passivo*)

Al fine di meglio comprendere i contenuti della presente proposta di concordato minore, si riepiloga di seguito il fabbisogno concordatario riclassificando i creditori per grado di privilegio al loro valore di estinzione:

PREDEDUZIONE

100,00% del credito in favore degli Advisors per € 3.000,00;

100,00% del credito in favore dell'OCC per € 3.172,52 (di cui solo il 50% in acconto). Per un importo complessivo di € 6.172,52.

PRIVILEGIO EX ART. 2752 CO. 1

100,00% del credito privilegiato in favore di Amm. Fin. Dir. Prov. Napoli per € 275,09;

Per un importo complessivo di € 275,09.

CHIROGRAFO

42,93% del credito in favore di CANTONE ENERGIA per € 1.839,07;

42,93% del credito in favore di CHERRY BANK per € 2.554,88;

42,93% del credito in favore di ITALCAPITAL SPV per € 8.567,87;

42,93% del credito in favore di HERITAGE SPV per € 4.219,58;

42,93% del credito in favore di AVV. PIERLUCA FERRETTI per € 2.371,50.

Per un importo complessivo di € 19.552,90.

Il fabbisogno concordatario complessivo risulterà pertanto pari ad euro 26.000,51

Come è noto tra *piano* e *proposta* esiste un rapporto causale rappresentabile come mezzo (il piano) per raggiungere il fine (la soddisfazione dei creditori nelle modalità evidenziate nella proposta), di modo che sarà la pratica attuazione dell'attività descritta dal piano a consentire l'ottenimento dei risultati attesi fissati nella proposta concordataria presentata ai creditori per la loro approvazione.

Si deve quindi ricordare, allora, che il fabbisogno concordatario sarà soddisfatto con (*si riporta un esempio di risorse con cui soddisfare il fabbisogno*):

- i **flussi di cassa** generati dalla gestione *medio-tempore* dell'attività professionale fino al 36^{mo} mese successivo all'omologa e comunque fino al completo soddisfacimento dei creditori concorsuali secondo le percentuali stabilite. Il reddito che la Paparo presumibilmente percepirà nel corso dei 36 mesi di una eventuale liquidazione controllata ammonta ad € 52.833,00 (reddito netto 20.719,00 – imposta netta 3.108,00 x 36 mesi). Il limite per vivere è di € 36.000,00 (€ 1.000,00 x 36).

Di conseguenza la quota di reddito liquidabile è di € 16.833,00;

- la **liquidità riveniente dalla finanza esterna** che sarà erogata dalla Sig. Iovine Angela per euro **275,09**, a somma del saldo creditore del conto corrente pari ad euro 3.865,97.

Ad avvenuta omologazione del concordato minore, che si presume verosimile possa intervenire entro il mese di giugno, la procedura disporrà di risorse liquide derivanti dai flussi della gestione e dalla finanza esterna complessivamente pari a circa euro 11.000,00.

Tali risorse nell'imminenza della omologa consentiranno di pagare integralmente (100%):

- le spese di giustizia e di funzionamento
- i crediti prededucibili

Si ritiene, invece, di soddisfare entro gennaio 2028 e nella percentuale proposta del 42,93%:

- i creditori chirografari.

Nella tabella che segue si riepilogano le risorse disponibili e il loro impiego:

Il reddito che la Paparo presumibilmente percepirà nel corso dei 36 mesi di una eventuale liquidazione controllata ammonta ad €. 52.833,00 (reddito netto 20.719,00 – imposta netta 3.108,00 x 36 mesi). Il limite per vivere è di €. 36.000,00 (€. 1.000,00 x 36).

Di conseguenza la quota di reddito liquidabile è di €. 16.833,00.

Le tempistiche di pagamento

data dell'omologa della presente proposta di concordato	€. 11.000,00
Luglio 2025;	€. 2.500,00
Gennaio 2026;	€. 2.500,00
Luglio 2026;	€. 2.500,00
Gennaio 2027;	€. 2.500,00
Luglio 2027;	€. 2.500,00
Gennaio 2028	€. 2.500,00
TOTALE	€. 26.000,00.

I tempi di pagamento, come sopra indicati, si possono riepilogare come segue:

- al momento dell'omologa *pagamento spese di giustizia e creditori prededucibili*
- entro n. 36 mesi dall'omologa *pagamento creditori chirografari nelle 42,93 % prospettata*

I creditori ammessi al voto

Si indica di seguito, anche in applicazione dell'art. 79 CCII, l'elenco dei creditori ammessi al voto:

Creditore	Tipologia credito	Importo
CANTONE ENERGIA*	Chirografo	4.283,79
CHERRY BANK (cessionaria Intesa)	Chirografo	5.951,15

Sanpaolo)		
ITACAPITAL (cessionaria AGOS)	Chirografo	19.957,34
HERITAGE SPV (cessionaria ENEL)	Chirografo	9.828,78
ADER MULTIENTE**	Privilegio	178,36
SAPNA**	Privilegio ex art. 2752 co. 5 c.c.	448,92
AGENZIA ENTRATE DP II*	Privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c.	275,09
CCIAA**	Chirografo	197,72
COMUNE DI MARIGLIANO**	Chirografo	2.563,73
REGIONE CAMPANIA**	Chirografo	416,84
INPS**	Chirografo	6.889,13
AVV. PIERLUCA FERRETTI	Chirografo	5.524,00

1.5.8. Indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi (art. 76, comma 2, lett. g)

Nel caso che occupa il presente concordato minore non opera la formazione delle classi ai sensi dell'art. 74, comma 3, CCII poiché non ci sono creditori titolari di garanzie rilasciate da terzi.

La proposta di concordato minore prevede la formazione di classi che, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, lett. r), CCII, esprimono i creditori che hanno posizioni giuridiche e interessi economici omogenei.

Si riportano di seguito le classi dei creditori previste dalla proposta con distinta indicazione dei trattamenti a ciascuna riservati, come riportati in tabella:

TOTALE DEBITORIA	IMPORTO	GRADO	N. DOC.
CANTONE ENERGIA*	4.283,79	Chirografo	4.1
CHERRY BANK (cessionaria Intesa Sanpaolo)	5.951,15	Chirografo	4.2

ITACAPITAL (cessionaria AGOS)	19.957,34	Chirografo	4.3
HERITAGE SPV (cessionaria ENEL)	9.828,78	Chirografo	4.4
ADER MULTIENTE**	178,36	Privilegio	4.5
SAPNA**	448,92	Privilegio ex art. 2752 co. 5 c.c.	4.5
AGENZIA ENTRATE DP II*	275,09	Privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c.	4.5
CCIAA**	197,72	Chirografo	4.5
COMUNE DI MARIGLIANO**	2.563,73	Chirografo	4.5
REGIONE CAMPANIA**	416,84	Chirografo	4.5
INPS**	6.889,13	Chirografo	4.5
AVV. PIERLUCA FERRETTI	5.524,00	Chirografo	4.6
OCC	3.172,52	Prededuzione	4.7
ADVISORS	3.000,00	Privilegio ex art. 2751- bis c.c.	4.8
TOTALE	51.992,15		

1.5.9. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 76, comma 2, lett. d) secondo periodo, CCII)

Il gestore della crisi, al fine di rispettare quanto richiesto dalla normativa sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, ha effettuato un'analisi comparativa tra:

- la proposta prospettata dal ricorrente in ordine al complesso dei pagamenti a beneficio dei creditori e
- lo scenario alternativo che potrebbe derivare dall'apertura di una procedura di liquidazione controllata.

Per alternativa liquidatoria s'intende una comparazione tra gli effetti dell'omologazione del presente piano e l'apertura di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 14/2019.

Per valutare l'alternativa liquidatoria è necessario definire il patrimonio del debitore. Nella fattispecie, l'unico bene liquidabile è la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento della debitrice e della famiglia.

A tal uopo si specifica che l'art. 268 CCII annovera tra i beni non compresi nella liquidazione gli stipendi che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, indicati dal giudice. Per determinare la quota di reddito non liquidabile, si dovrà necessariamente tener conto della soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente e valutato il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva, determinarne l'importo (Trib. Nola ordinanza del 17.05.2024, Est. Paduano). Il limite ex art. 283 CCII per una famiglia composta da una sola persona (non si terrà conto della partecipazione della madre alle spese familiari in quanto, seppur residenti nello stesso immobile, provvedono autonomamente al proprio sostentamento) è di €. 868,41. Ora è altresì necessario evidenziare che la spesa dichiarata dalla Paparo è di €. 1.000,00 mensili, da ritenersi congrua rispetto al parametro ex art. 283 CCII. Il reddito che la Paparo presumibilmente percepirà nel corso dei 36 mesi di una eventuale liquidazione controllata ammonta ad €. 52.833,00 (reddito netto 20.719,00 – imposta netta 3.108,00 x 36 mesi). Il limite per vivere è di €. 36.000,00 (€. 1.000,00 x 36). Di conseguenza la quota di reddito liquidabile è di €. 16.833,00.

Si aggiunge che in caso di apertura della procedura di liquidazione, bisognerà detrarre dall'importo liquidato, anche il compenso dovuto al liquidatore, che è distinto e separato dal compenso comunque dovuto al gestore della crisi. Nel caso che ci occupa, per semplicità, è stato indicato un importo equivalente al compenso dovuto al gestore.

Come esposto in premessa, l'alternativa liquidatoria relativa al patrimonio della ricorrente è pari ad €. 19.478,00.

TABELLA COMPARATIVA

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ	CONCORDATO MINORE	LIQUIDAZIONE EX ART. 268 D.Lgs. 14/2019
REDDITO		20.000,00	16.833,00 (3 anni)
SALDO SU C/C		3.865,97	3.865,97
	COMPENSO LIQUIDATORE		- 3.355,00
TOTALE		23.865,97	17.343,97

Come si può facilmente evincere dalla tabella, l'importo offerto con il presente concordato minore risulta essere ampiamente superiore all'alternativa liquidatoria.

La valutazione del merito creditizio

Come richiesto dall'art. 76, comma 3, CCII il gestore della crisi ha verificato se i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore al momento dell'erogazione dei finanziamenti in osservanza all'art. 124-*bis* T.U.B.

Il sottoscritto/a gestore della crisi ha svolto tale verifica cercando di ricondurre l'analisi a parametri il più possibilmente oggettivi, analizzando, alla data di erogazione di ogni finanziamento, quale potesse essere la condizione economico patrimoniale del ricorrente al momento del finanziamento.

Il gestore della crisi, in considerazione della tipologia soggettiva del debitore ha adottato i seguenti parametri:

- per le imprese individuali e i professionisti, artisti, lavoratori autonomi, la valutazione della capacità di rimborso del debito si è basata su un'analisi del merito creditizio che tenesse conto dell'effettiva capacità del debitore di conseguire flussi idonei al rimborso del finanziamento, tenuto conto del proprio reddito storico e prospettico e dedotto l'importo necessario al mantenimento familiare;

1.6. Pagamento non integrale dei creditori assistiti da privilegio pegno o ipoteca

Ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere non pagati integralmente purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione con riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti su cui insiste la causa di prelazione come attestato dall'O.C.C., rectius Gestore della Crisi. Qualora il piano preveda il pagamento non integrale di tali creditori il gestore della crisi dovrà rilasciare un'attestazione che dovrà indicare in che misura il creditore prelatizio -anche il creditore munito di privilegio generale - potrebbe essere soddisfatto dalla liquidazione dei beni su cui esercita la prelazione).

L'attestazione del gestore della crisi prevista per questa fattispecie viene allegata (Allegato n.3) alla presente relazione particolareggiata¹.

1.7. Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, la/lo scrivente ritiene che la proposta di concordato minore, come emerge dal piano predisposto, pur con l'alea che caratterizza ogni previsione di eventi futuri,

- vista la domanda presentata dal ricorrente per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 74 e seguenti del CCII;
- verificata la veridicità dei dati e dei documenti contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili;

può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

1.8. Il fascicolo dei documenti allegati

Si riportano i documenti allegati: Allegati:

¹ Cfr. par. 3.

1. Provvedimento di nomina
2. Accettazione
3. Attestazione del gestore
4. Attestazione del gestore
5. Certificato di stato di famiglia di Paparo Giuseppina
6. Precisazione dei crediti
7. Polizze assicurative
8. Documenti del contenzioso
9. Ricevuta pagamento contributo iscrizione

Con Perfetta Osservanza

Nola, lì 10.02.2025

Il Gestore della Crisi

Prof Dott. Domenico Bellobuono

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE RG. 38-1/2025

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

EX ART. 78 CCI

visto il ricorso per l'omologazione del concordato minore depositato da **GIUSEPPINA PAPARO**, (C.F. PPRGPP75B52E955V), nata a Marigliano (NA), il 12.02.1975, ivi residente al corso Umberto I 526, elettivamente domiciliata in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381 presso lo studio dell'Avv. Claudio Liguori che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'Avv. Ferdinando Quagliata giusta procura in calce al ricorso e con l'assistenza dell'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Domenico Bellobuono;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Marigliano;

rilevato che l'istante è un professionista nel comparto della formazione e docenza;

rilevato che l'istante propone un concordato minore con continuità dell'attività professionale ex art. 74 comma 1 CCII;

rilevato, altresì, che l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCL, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che la ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 51.992,15, non dispone di risorse patrimoniali immobiliari e produce attualmente un reddito annuale derivante dalla libera professione di euro reddito netto 20.719,00 lordi presumibile, dichiarato dall'OCC;

richiamato il decreto di chiarimenti depositato in data 25.02.2025;

rilevato che la proposta prevede il versamento da parte della ricorrente di €. 11.000,00 alla data dell'omologa della proposta di concordato e 6 rate successive di €. 2.500,00 da corrispondere nel

mezzo di Luglio 2025; - €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Gennaio 2026; - €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Luglio 2026; - €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Gennaio 2027; - €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Luglio 2027; - €. 2.500,00 da corrispondere nel mese di Gennaio 2029 per un totale di €. 26.000,00;

rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, quanto evidenziato dal gestore nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato che l'occ ha evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria con riguardo al patrimonio mobiliare;

rilevato che l'occ ha chiaramente indicato i costi della procedura con riguardo al compenso dell'OCC e dell'advisor legale;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 26.000,51;
 - non è prevista la suddivisione dei creditori in classi;
 - è prevista la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati ;
 - è prevista la soddisfazione nella misura del 42,93 % dei crediti chirografari;
 - risultano esclusi dal piano i crediti oggetto di definizione agevolata e in regolare ammortamento;
- rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria sia con riguardo al patrimonio mobiliare;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore;

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta con i relativi allegati, della relazione dell'OCC e del presente decreto;

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC

preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari

o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi;
- per la pubblicazione , a cura dell'OCC, del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 02.04.2025

Il Giudice

dott.ssa Rosa Paduano